

# COMUNE DI MONTERENZIO

## (CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 37

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IUC ANNO 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addi **VENTIDUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **20:30** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

<b>1. SPADONI PIERDANTE</b>	<b>SI</b>
<b>2. DI LIETO GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>
<b>3. CUPPINI SILVIA</b>	<b>NO</b>
<b>4. MONARI MARCO</b>	<b>SI</b>
<b>5. PELLICCIARI PIETRO</b>	<b>SI</b>
<b>6. SERVELLO ALESSIA</b>	<b>SI</b>
<b>7. LANDUZZI CINZIA</b>	<b>SI</b>
<b>8. PELLICCIARI EMANUELA</b>	<b>SI</b>
<b>9. BOCCADAMO LUCIA</b>	<b>NO</b>
<b>10. MAGRINI IVAN</b>	<b>SI</b>
<b>11. BUSCAROLI GIANNA</b>	<b>SI</b>
<b>12. LOCASTO DONATELLA MARGHERITA</b>	<b>SI</b>
<b>13. VENTURI GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>

Assenti giustificati i consiglieri: **CUPPINI SILVIA; BOCCADAMO LUCIA**

Partecipa il Segretario Comunale **DR. GIOVANNI CATENACCI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PIERDANTE SPADONI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno **TOMBA RAFFAELE**

Nomina scrutatori i consiglieri: **LANDUZZI CINZIA, PELLICCIARI PIETRO, BUSCAROLI GIANNA**.

OGGETTO:

IUC ANNO 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentiti il **Sindaco** che cede la parola all'Assessore Esterno Tomba, per l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno,

l'Assessore Esterno **Tomba** il quale afferma che vale lo stesso discorso fatto per la precedente deliberazione;

il consigliere **Magrini** il quale rileva che si continua a non avere l'anagrafe degli inquilini;

l'Assessore Esterno **Tomba** il quale rileva che l'anno scorso c'era stata una richiesta da parte dei Sindacati e che gli inquilini sono stati ben contenti di non pagare e che per il Comune quanto in discussione costituisce una semplificazione amministrativa;

il consigliere **Magrini** il quale rileva che secondo lui si tratta di una questione di equità e che paga solo una parte dei cittadini;

il consigliere **Venturi** il quale dichiara che la TASI nella sua natura giuridica nasce per sostituire l'IMU sulla prima casa e che il servizio indivisibile andrebbe pagato da tutti. Esprime poi la sua perplessità sulle modalità di suddivisione fra TASI ed IMU;

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

che il comma 688 della predetta legge, così come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, dispone che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo

9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

che commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677;

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, nella determinazione delle aliquote TASI deve, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevede che per l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

che il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 22/06/2015

Vista la circolare 2/DF del 29 luglio 2014 avente ad oggetto “*Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille*”;

Richiamata la propria deliberazione n. 43 del 04/09/2014 con cui erano state determinate per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni d’imposta TASI nelle seguenti misure:

- a) aliquota TASI nella misura di 0,25 % per:
  - o abitazione principale e pertinenze della stessa;
  - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - o a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - o ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) aliquota TASI nella misura di 0,25 % per:
  - o abitazione principale e pertinenze concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- c) aliquota TASI nella misura di 0,10 % per:
  - o fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica: all’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 22/06/2015

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Visto** l'articolo 9- bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014 che, al comma 2, dispone che sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non sia locata o data in comodato d'uso, che i proprietari siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Tale agevolazione è riconosciuta per una sola unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato;

**Considerato** che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta a concorrere;

che il comma 676 della L. n. 147/2013 dispone che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

che il comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. dispone che le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

che tali servizi sono indicati nell'allegato A) del regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 04/09/2014;

che, in base a quanto previsto dal vigente regolamento IUC i costi dei servizi indivisibili sono indicati annualmente in sede di approvazione delle aliquote TASI e che tali costi sono analiticamente indicati nell'allegato A) della presente deliberazione;

**Rilevato** che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 della medesima seduta sono state determinate per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU;

**Richiamati** l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 22/06/2015

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Min. Interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visti l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

il parere favorevole del Revisore dei conti;

Acquisito il parere sul presente argomento della Commissione Consiliare I "Bilancio-Affari Generali" riunitasi in data 11/6/2015, conservati agli atti;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area "Economico – Finanziaria" sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine alla regolarità contabile ;

Con n. 11 presenti, il voto favorevole di n. 7 Consiglieri, nessun voto contrario, n. 4 astenuti, (Magrini e Buscaroli del Gruppo "Monterenzio Bene di Tutti", Locasto del Gruppo "Movimento 5 Stelle Monterenzio" e Venturi del Gruppo "Progetto Monterenzio"), espresso nelle forme di legge;

### DELIBERA

- 1) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote della TASI:
  - a) aliquota TASI nella misura di 0,25 % per:
    1. abitazione principale e pertinenze della stessa;
    2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
    4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    6. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - b) aliquota TASI nella misura di 0,25 % per abitazione principale e pertinenze concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 22/06/2015

di 500 euro; in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- c) aliquota TASI nella misura di 0,10 % per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 2) di dare atto che il gettito della TASI è destinato a concorrere al finanziamento dei servizi indivisibili indicati nell'Allegato A) della presente deliberazione;
- 3) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Successivamente, con il voto favorevole di n. 7 Consiglieri, nessun voto contrario e n. 4 astenuti (Buscaroli e Magrini del Gruppo "Monterenzio Bene di Tutti", Locasto del gruppo "Movimento Cinque Stelle Monterenzio" e Venturi del Gruppo "Progetto Monterenzio"), espresso nelle forme di legge, il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



## COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: [segreteria@comune.monterenzio.bologna.it](mailto:segreteria@comune.monterenzio.bologna.it)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Area Economico Finanziaria

Proposta numero 33 del 25/05/2015

**OGGETTO: IUC ANNO 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI.**

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA**

favorevole                      Monterenzio, 16/06/2015                       non favorevole

Osservazioni: \_\_\_\_\_

**IL/LA RESPONSABILE**

**F.to VANTI MARA**

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RAGIONIERE ECONOMO**

favorevole                      Monterenzio, 16/06/2015                       non favorevole

Osservazioni: \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE ECONOMO**

**F.to VANTI MARA**



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Pierdante Spadoni

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Giovanni Catenacci

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Vice Segretario Supplente, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **28 luglio 2015** al **12 agosto 2015**

Lì, 28 luglio 2015

Il Vice Segretario Supplente  
F.to Dott.ssa Cinzia Rossetti

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, li 22/06/2015

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Giovanni Catenacci

\*\*\*\*\*